

# Nuovi schemi di convenzione tra INPS e CAF per ISEE, Adi e SFL

Le convenzioni assumono particolare rilevanza visto il rinnovo dell'ISEE ai fini dell'assegno unico e la partenza dell'Adi

/ Daniele SILVESTRO

Con i messaggi nn. [80](#) e [81](#) di ieri, 9 gennaio 2024, l'INPS ha reso noto di aver adottato due nuovi **schemi di convenzione** tra lo stesso Istituto e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per gli anni 2024-2025:

- uno per l'attività relativa alla certificazione ISEE;
- l'altro per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di inclusione (Adi), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM).

Le convenzioni in argomento hanno validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e devono essere sottoscritte con firma digitale e richiedono il versamento dell'**imposta di bollo**, a carico della parte privata, che dovrà essere assolta in modalità elettronica.

Ai fini del pagamento per l'attività in argomento, i soggetti convenzionati saranno tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico, riportando il codice univoco "**UF5HHG**".

Le convenzioni assumono una certa rilevanza per i CAF considerato sia il rinnovo dell'ISEE ai fini della determinazione dell'importo dell'**assegno unico e universale**, per cui è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il 2024, sia la partenza dell'assegno di inclusione.

Come ricordato infatti nel messaggio INPS n. [15](#) del 2 gennaio 2024, in assenza di ISEE, l'importo dell'assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli **importi minimi** previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU venga presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo del medesimo anno con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Inoltre, il possesso di un ISEE in corso di validità è necessario anche ai fini del riconoscimento dell'**assegno di inclusione** (Adi) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal DL [48/2023](#) (l'ISEE in corso di validità è richiesto al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio).

Come riportato nella circ. INPS n. [105/2023](#), in sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le

condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al **31 dicembre 2023**, mentre per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in **corso di validità** (in caso contrario, se non è ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, l'Adi verrà sospeso); (si veda "[Possibile richiedere l'assegno di inclusione](#)" del 19 dicembre 2023).

Si ricorda, inoltre, che l'ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità **precompilata** della DSU, tramite l'apposito servizio online disponibile sul nuovo Portale unico ISEE, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell'ISEE e ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS (*cf.* messaggio INPS n. [1345/2023](#)). All'interno del Portale unico ISEE, nella sezione "Informazioni", "Modulistica e modelli", è possibile trovare anche il nuovo **modello tipo** della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, approvati di recente con il decreto direttoriale n. [407](#) del 13 dicembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e aggiornati agli ultimi sviluppi normativi e di prassi (si veda "[Approvato il nuovo modello tipo della DSU](#)" del 15 dicembre 2023).

Come ricordato dall'INPS con il successivo messaggio n. [4536/2023](#), con cui ha riepilogato le principali novità apportate al modello e alle istruzioni, la nuova modulistica **sostituirà** i precedenti modelli e istruzioni a decorrere dal **1° gennaio 2024** (resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014); (si veda "[Istruzioni per la DSU con le condizioni aggiuntive per l'assegno di inclusione](#)" del 20 dicembre 2023).

In ultimo, si evidenzia come anche la legge di bilancio 2024 sia intervenuta introducendo alcune novità in materia di ISEE. In particolare, l'**art. 1** comma 183 della L. 213/2023 prevede che nella determinazione dell'ISEE siano esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i **titoli di Stato** di cui all'**art. 3** del DPR 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al DPCM [159/2013](#).